

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 7 agosto 2006 (GU n. 198 del 26-8-2006)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho», registrato al n. 12864.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 20 maggio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 22 aprile 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Poncho 600 FS Rosso, successivamente ridenominato Poncho, contenente la sostanza attiva clothianidin;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 aprile 2002 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni, del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni, l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PONCHO, con la composizione e alle

condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Per la sostanza attiva clothianidin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui * (mg/kg)
Concia delle sementi di mais	0,01 (granella)

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento S.C.B. in Marle Sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12864.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato a pag. 7 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

**PONCHO®**

INSETTICIDA SISTEMICO  
per la uccisione delle sementi di mais  
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

**COMPOSIZIONE**

100 g di PONCHO® contengono:  
47,6 g di CLOFTHIANIDIN puro (950 g/l)  
coformulanti quanto basta a 100

**FRASI DI RISCHIO**

Nocivo per ingestione. Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti sfavorevoli per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PREVENZIONE**

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi (guanti, occhiali). In caso di incidente o di malore, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrando l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi in un'area dedicata nell'ambiente. Ritirarsi alle istruzioni sacchettate/informative in materia di smaltimento.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - Milano - Tel. 02-89721

Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)


Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)

Officina di confezionamento: S.C.E. - Maré Sur Serre (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 250-500; I 1-3-5-10-20-1000

Partita n.



NOCIVO

PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Segni di intossicazione non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di piccole quantità si registrano disturbi gastroenterici ed emesi. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antidote.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Poncho deve essere utilizzato per il trattamento dei semi di mais alle seguenti dosi e contro i seguenti parassiti

Parassiti controllati	ml prodotto/ 1000 semi	ml prodotto/ unità di 25.000 semi	mg p.a./seme	g p.a./unità di 25.000 semi
Elateridi ( <i>Agrilus</i> spp.)	0,417-0,833	10,425-20,825	0,25-0,5	6,25-12,5
Cicalina ( <i>Zygophila</i> sp., <i>Macrostelus sexnotatus</i> )	0,833	20,825	0,5	12,5
Afidi ( <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Macrosiphum (=Sulobion) avenae</i> , <i>Rhopalosiphum maidis</i> )				
Larve di Diabrotica ( <i>Diabrotica virgifera</i> )	2,093	52,075	1,25	31,25

**Avvertenza:** gli impianti di trattamento devono essere dotati di adeguati sistemi di captazione delle polveri. Gli addetti alla pulizia devono essere dotati di maschere antipolvere. Le imprese utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tuta standard, guanti e stivali) da parte degli addetti alla semina.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Avvertenza:** Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corpi d'acqua. Da non vendersi effuso, il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di suolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.

**\*Attenzione:** contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo smaltimento da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di raccolta di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto, in caso di fuoriuscite accidentali del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'intera contaminazione in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, o trasportarlo/verificare a Bayer CropScience S.r.l., Via Delle Industrie 3, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/390111

**Attenzione:** confezione ad esclusivo uso industriale

Comercio registrato

\* indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri

06A07917